

## TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2024 (deliberazione C.C. n. 45 del 18/12/2023)

Aliquota ordinaria	<b>10,4 ‰</b>	
Abitazione principale e pertinenze	<b>ESENTE</b>	(tranne A/1, A/8, A/9)
Abitazione principale in categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	<b>5,5 ‰</b> detrazione euro 200,00	
Fabbricati di categoria D	<b>10,4 ‰</b>	di cui 7,6 allo Stato
Fabbricati rurali strumentali	<b>0 ‰</b>	
Terreni agricoli	<b>ESENTI</b>	
Unità immobiliari di proprietà di cittadini residenti all'estero (AIRE) pensionati e non pensionati	<b>5,6 ‰</b>	
Fabbricati di proprietà dell'ATC regolarmente assegnati a soggetti ivi residenti (art. 1 comma 749 L. 160/2019)	<b>10,4 ‰</b> detrazione euro 200,00	
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado	<b>10,4 ‰</b>	Riduzione della base imponibile al 50% se sussistono le condizioni indicate all'art. 1, comma 747, lettera c) L. n. 160/2019 *
Unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della L. 431/1998 art. 2 sulla base degli accordi territoriali vigenti	<b>7,80 ‰</b>	riduzione del 25% dell'aliquota ordinaria
Unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della L. 431/1998 art. 2 sulla base degli accordi territoriali vigenti a soggetti che risiedono anagraficamente nell'immobile medesimo	<b>7 ‰</b>	aliquota già ridotta del 25% ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 208/2015
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché non venduti e non locati	<b>ESENTI</b>	

\* 747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

..(omissis) c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

<b>Condizioni per poter usufruire del beneficio</b>	Il contratto di comodato deve essere registrato.
	Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia.
	Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
	Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (con relative pertinenze), ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

<b>Locazioni a canone concordato</b>	<p>Per sottoscrivere contratti a canone concordato e usufruire delle agevolazioni è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzare il modello di contratto previsto dall'accordo;</li><li>- applicare i valori del canone sulla base dell'accordo e della relativa tabella valori;</li><li>- richiedere la sottoscrizione dell'attestazione di congruità ad almeno una associazione di categoria (inquilini o proprietari) che abbia sottoscritto l'accordo;</li><li>- presentare al Comune copia del contratto.</li></ul> <p>L'accordo e i relativi allegati sono disponibili sul sito del comune nella sezione <i>"Vivere a Pino"</i>, <i>"Casa e agevolazioni per l'abitazione"</i>.</p>
--------------------------------------	---